



**Civico Di Cristina Benfratelli**  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

### **CONTRATTO**

relativo all'affidamento, mediante procedura aperta in modalità telematica ex art. 60 d.lgs. 50/2016, del servizio, di durata quinquennale (con eventuale rinnovo biennale di anno in anno) per l'espletamento del servizio di archiviazione, di custodia e di gestione di cartelle cliniche, di documentazione sanitaria (materiale radiografico, immagini ecografiche, referti diagnostici, etc.) e di documentazione amministrativa (con relativi supporti di documentazione di nuova produzione) da svolgere per l'A.R.N.A.S. Civico – Di Cristina – Benfratelli di Palermo. LOTTO 1. (CIG 9210013728 codice NUTS ITG12).

### **TRA**

**l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico - Di Cristina - Benfratelli**, codice fiscale e partita IVA n. 05841770828 (che nel prosieguo del presente atto verrà chiamata per brevità anche "ARNAS" e/o "Azienda Ospedaliera"), parte contraente in persona del Dirigente U.O.C. Affari Generali, Dott.ssa A. Di Benedetto giusta delega ex deliberazione del Commissario Straordinario del 12 gennaio 2023 n.39.

### **E**

L'Impresa Sikelia Gestione archivi S.r.l., con sede legale in Catania, XVI Strada G. Virlinzi, 70/74-95100, iscritta al Registro delle Imprese di Catania, Codice Fiscale e P. Iva n. 04384550879, parte contraente che nel prosieguo del presente contratto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore e/o Ditta" e qui rappresentata dal Sig. Michele Di Re, in qualità di legale rappresentante della Ditta Sikelia, nato a Acireale (Ct) il 03/06/1956, residente ad Acireale (CT), in via Torretta n.42, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00, che sottoscrivono il presente contratto con firma digitale ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016.

### **PREMESSO CHE**

- In esecuzione degli atti deliberativi n. 550 del 14/04/2022 e n. 643 del 11/05/2022 l'ARNAS, come capofila in consorzio con l'ASP 6 e con l'A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia- Cervello di Palermo, ha indetto, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs 50/2016, una procedura di gara aperta in modalità telematica, articolata in n.3 lotti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di archiviazione, di custodia e di gestione di cartelle cliniche, di documentazione sanitaria (materiale radiografico, immagini ecografiche, referti diagnostici, etc.) e di documentazione amministrativa (con relativi supporti di documentazione di nuova produzione) di durata quinquennale, con eventuale rinnovo biennale di anno in anno;
- Con deliberazione n. 104 del 20 gennaio 2023:
  - atteso l'esito positivo di tutta la documentazione prodotta, si è preso atto della regolarità delle operazioni di gara nonché della proposta di aggiudicazione in favore della ditta Sikelia Gestione archivi s.r.l. trasmessa al RUP dal Presidente della Commissione giudicatrice con nota Prot. n.

- 21960/2022 unitamente ai verbali di gara;
- si è conseguentemente preceduto all'aggiudicazione alla Ditta Sikelia Gestione Archivi S.r.l. della procedura aperta telematica relativa all'affidamento del servizio *de quo*, espletata dal ARNAS Civico, ai sensi dell'art.60 D.Lgs. 50/2016 s.s. m.m. i.i., secondo quanto dettagliato nell'offerta economica e precisamente:
    - **Lotto 1** “Servizio per l'ARNAS OSPEDALI CIVICO DI CRISTINA”, CIG 9210013728 per l'importo complessivo di 1.540.366,00 oltre IVA al 22%;
    - **Lotto 2** “Servizio per ASP Palermo”, CIG 924446666AC per l'importo complessivo quinquennale di € 7.174.200,00
    - **Lotto 3** “Servizio per l'A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia- Cervello”, CIG 9244477FBD per l'importo complessivo quinquennale di 1.773.174, 00 oltre Iva al 22%;
  - si è dato atto che relativamente all'oggetto della gara le Aziende Ospedaliere destinatarie del servizio hanno facoltà entro il secondo anno contrattuale di richiedere alla Ditta aggiudicataria i servizi opzionali di cui all'offerta economica e con i prezzi indicati in essa, in conformità a quanto sancito nel Disciplinare di Gara e come indicati, in conformità a quanto previsto dai documenti di gara;
  - si è preso atto che il servizio di cui al lotto 1 relativo all'ARNAS Civico di Cristina per l'importo complessivo quinquennale di € 1.540.366,00 iva esclusa (€1.879.246,52 Iva compresa al 22%) avrà decorrenza dal 01/04/2023 e in ogni caso dalla sottoscrizione del contratto.
  - si è dato atto che per il lotto n.1 relativo a questa ARNAS:
    - il RUP è il Collaboratore tecnico professionale, Arch. Alba Cristodaro;
    - Il Supporto RUP è il Collaboratore amministrativo professionale, Sig.ra Rosa Tamburello;
    - Il Dec è il collaboratore tecnico professionale, P'ing. Stefania Calafiore;
  - l'Appaltatore ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire il “Servizio” oggetto del presente contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti dal CSA, dal Disciplinare di Gara, il Bando di Gara e da tutti i relativi allegati che ne fanno parte integrante;
  - l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto, nonché delle deliberazioni sopra indicate e dei suoi allegati – ivi compreso il Capitolato tecnico, offerta economica, offerta tecnica, nonché il bando – definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire;
  - in ogni caso, la Ditta dichiara che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
  - la Ditta SIKELIA ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
  - l'Azienda Ospedaliera ha provveduto alla verifica del possesso in capo all'appaltatore aggiudicatario dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
  - mentre l'Area Economico Finanziaria dell'Azienda Ospedaliera ha richiesto la documentazione inerente il DURC.

Per quanto riguarda le Informazioni Antimafia, questa ARNAS ha inviato la relativa richiesta al Sistema Automatizzato B.D.N.A;

Pertanto, il presente contratto viene stipulato sotto condizione risolutiva in caso di esito negativo. I documenti concernenti le suddette verifiche sono depositati nel fascicolo d'ufficio custodito presso i summenzionati uffici. Questi, anche se qui non materialmente allegati, si intendono formare parte integrante di tale atto.

L'Appaltatore ha provveduto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016, alla costituzione della garanzia fideiussoria definitiva;

**Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, volendo procedere alla stipulazione del relativo contratto ex art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, convengono e stipulano quanto segue:**

### **Articolo 1 -Valore delle premesse e degli allegati**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante del contratto e ne costituiscono il primo patto. Costituiscono, in particolare, parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati, l'offerta tecnica e l'offerta economica della Ditta Sikelia;

### **Articolo 2 – Determinazioni generali**

Le parti danno atto che *ex* deliberazione n. 104 del 20 gennaio 2023 l'oggetto del presente contratto è l'affidamento mediante procedura telematica, sopra soglia comunitaria *ex* art. 60 D.lgs., n. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di durata quinquennale con eventuale rinnovo biennale di anno in anno, di archiviazione, di custodia e di gestione cartelle cliniche, documentazione sanitaria (materiale radiografico, immagini ecografiche, referti diagnostici ecc.) e documentazione amministrativa con relativi supporti per l'A.R.N.A.S.

### **Art. 3 - Norme regolatrici, definizioni, disciplina applicabile**

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- dalle clausole del CSA; del Disciplinare di gara, dai relativi allegati e da ogni altro documento di gara;
- dalle clausole riportate nell'offerta tecnica e nell'offerta economica;
- dalle clausole riportate nel presente atto, che costituiscono manifestazione integrale degli accordi intervenuti tra questa Azienda Ospedaliera e la Ditta;
- dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- dalle Linee guida di attuazione del D.lgs. 50/2016, adottate dall'ANAC;
- dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito "GDPR") e dal d.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018;
- dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- dalla legge 136/2010;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti;
- dalla legge n. 190/2012;
- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per l'Azienda Ospedaliera, di cui l'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza;
- dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, delle linee guida, dei regolamenti e delle circolari degli organi competenti in vigore per l'Azienda Ospedaliera e di tutte le modificazioni e integrazioni successive nonché dei provvedimenti dell'Ente, di cui l'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza.

In caso di discordanza o contrasto, ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di Gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall'Appaltatore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dall'Azienda Ospedaliera.

Si rinvia alle definizioni contenute nell'art. 1 CSA.

### **Articolo 4 - Oggetto ed articolazione del Servizio**

L'Azienda Ospedaliera, per come sopra rappresentata, affida all'impresa Sikelia, così come disposto con la deliberazione n. 104 del 20 gennaio 2023, per un periodo di durata quinquennale con eventuale rinnovo biennale di anno in anno, il servizio di archiviazione, custodia, gestione, dematerializzazione e conservazione sostitutiva a norma, della documentazione sanitaria (cartelle cliniche, materiale radiografico, immagini ecografiche, referti diagnostici ecc. e documentazione) ed in particolare le seguenti attività specificate nel CSA e nel Disciplinare di gara per il Lotto n. 1:

- a) Servizio di archiviazione comprendente le attività di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del CSA;

- b) Servizio di digitalizzazione comprendente le attività di cui agli artt. 5,6, 11 e 12 del CSA;
- c) Servizio di conservazione a norma comprendete le attività di cui agli artt. 5, 6, 11, e 12 del CSA; presa in carico archivio comprendente le attività di cui all'art. 4 del CSA;

L' Azienda Ospedaliera, nel rispetto del CSA, si riserva la facoltà entro il secondo anno contrattuale di richiedere all'appaltatore i servizi opzionali di cui all'offerta economica e con i prezzi indicati in essa, in aderenza a quanto sancito nel Disciplinare di Gara e come indicati, in conformità a quanto previsto dai documenti di gara. In particolare per il lotto 1 si prevede come servizi analoghi opzionali:

- il servizio di digitalizzazione opzionale di documenti di anni precedenti all'avvio del servizio comprendente le attività di cui agli artt. 7,8,9 e 10 del CSA;
- i servizi di conservazione a norma opzionale di documenti di anni precedenti all'avvio del servizio comprendente le attività di cui agli artt. 5, 6,11 e 12 del CSA.

Con la stipula del presente contratto l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda Ospedaliera a prestare i servizi indicati nel CSA.

Le prestazioni oggetto del servizio verranno remunerate secondo le modalità indicate all'art. 28 CSA e nel presente atto. I predetti servizi, inoltre, dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nel CSA e se migliorative da rilevarsi dall'offerta tecnica di cui alla gara in oggetto. Le modalità tecniche di prestazione del servizio sono comunque declinate nel CSA.

L'Appaltatore si obbliga ad effettuare il suddetto "Servizio" senza soluzione di continuità e per tutta la durata contrattuale, con personale, organizzazione di mezzi, attrezzature e materiali di consumo propri e con gestione a proprio rischio e ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nelle sue offerte tecniche ed economiche (che si intendono fare parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati per la loro voluminosità, per i prezzi unitari ivi offerti).

L'Appaltatore, senza il consenso del RUP, non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione del servizio prescritto; il RUP si riserva, nei limiti della legge, il diritto di apportare quelle variazioni e/o integrazioni alle modalità di esecuzione del servizio che si rendessero necessarie per migliorarne l'esecuzione stessa. Tali variazioni saranno tempestivamente rese note all'Appaltatore con apposita comunicazione indicante altresì le modalità e il termine di decorrenza.

Così come sancito dall'art. 14 CSA, i dati di riferimento per la valutazione della consistenza del servizio sono riportati nell'allegato A al CSA. Tali dati sono da intendersi come puramente indicativi. Infatti, il dato relativo alla produzione annuale potrebbe subire, nel corso di validità del contratto, variazioni in aumento o in diminuzione senza che la Ditta possa avanzare alcuna pretesa nei confronti di ciascun Ente.

#### **Articolo 5 – Qualità e Garanzia del "Servizio"**

L'Appaltatore prende atto che le caratteristiche tecnico-qualitative del "Servizio", il luogo ed i termini di esecuzione, gli adempimenti sulle contestazioni in merito alla qualità del "Servizio" effettuato, richiesti per la perfetta ed integrale esecuzione del presente contratto, sono quelli prescritti dal Bando di Gara, dal CSA, dal Disciplinare, pertanto dichiara di accettare senza alcuna riserva le prescrizioni contenute in tali articoli.

#### **Articolo 6 - Durata del Contratto**

Il contratto ha una durata quinquennale, rinnovabile di anno in anno sino ad un massimo di due anni ai sensi dell'art. 3 CSA, decorrente dal 01/04/2023 e in ogni caso a far data dalla sottoscrizione così come previsto con la deliberazione n.104 del 20 gennaio 2023.

A tal riguardo si precisa che si definisce anno un periodo di 365 giorni o 366 giorni quando comprendesse un mese di febbraio avente 29 giorni.

Si applicano comunque le prescrizioni di cui all'art. 3 CSA in ordine all'attivazione del servizio e durata dell'appalto.

In nessun caso il Contraente potrà sospendere la prestazione del servizio e, comunque, delle attività previste nel contratto e negli atti di gara. Qualora il Contraente si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Azienda Ospedaliera che verrà comunicata a mezzo Pec.

L'Appaltatore avrà ai sensi dell'art. 3 CSA, inoltre, l'obbligo di continuare il servizio alle stesse condizioni e prezzi, fino a quando l'Ente non avrà provveduto alla stipulazione di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 159/2011, in quanto stipulato nelle more del ricevimento delle informazioni di cui all'art. 10 del suddetto decreto, cosiddette "informazioni antimafia".

### **Art. 7 - Importo contrattuale**

In conformità all'art. 3. 1 del Disciplinare di Gara, dell'offerta economica presentata dalla Ditta e della deliberazione n. 104, del 20 gennaio 2023 per lo svolgimento delle prestazioni relative ai servizi *de quibus*, l'importo contrattuale complessivo previsto (lotto 1) per l'Azienda Ospedaliera ARNAS Civico è pari a 1.540.366,00 (unmilione cinquecento quarantamila duecento sessantasei/00) IVA esclusa (1.879.246,52 Iva compresa al 22%) così suddiviso:

- servizio di archiviazione € 714.437,00 Iva esclusa (importo quinquennale);
- servizio di digitalizzazione € 695.212,00 Iva esclusa (importo quinquennale);
- servizio di conservazione a norma € 36.568,00 Iva esclusa (importo quinquennale);
- servizio di presa in carico archivio € 94.149,00 Iva esclusa (costo da sostenere esclusivamente per il primo anno).

L' Azienda Ospedaliera, nel rispetto dell'art. 5 CSA, si riserva la facoltà entro il secondo anno contrattuale di richiedere all'appaltatore i servizi opzionali di cui all'offerta economica e con i prezzi indicati in essa, in aderenza a quanto sancito nel Disciplinare di Gara e come indicati, in aderenza a quanto previsto dai documenti di gara. Più in particolare per il lotto 1 si prevede come servizi analoghi opzionali di cui al Lotto 1:

- Servizio di digitalizzazione opzionale di documenti di anni precedenti all'avvio del servizio € 3.600.205,00 IVA esclusa (importo quinquennale);
- Servizio di conservazione a norma di documenti di anni precedenti all'avvio del servizio € 189.370,00 Iva esclusa (importo quinquennale).

### **Articolo 8- Esecuzione del Contratto**

Il servizio in oggetto dovrà essere svolto a regola d'arte per il raggiungimento del massimo beneficio in conformità alle norme del CSA. L'appaltatore è, inoltre, tenuto al rispetto di quanto sancito dall'art. 15 CSA relativo alle "modalità di espletamento del servizio".

L'appaltatore, in particolare, dovrà garantire la qualità del servizio nelle modalità di esecuzione delle singole operazioni, nel rispetto dei tempi, nelle procedure gestionali, nella continuità del servizio.

Il servizio dovrà essere reso tutti i giorni dell'anno, secondo quanto previsto nel regolamento aziendale e dovrà essere garantito anche in caso di sciopero.

L'appaltatore dovrà promuovere tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio anche in presenza di tali evenienze.

L'Appaltatore ha la responsabilità della gestione del servizio per l'intero periodo di durata contrattuale.

La Ditta deve attenersi, nell'espletamento del servizio, alle disposizioni che saranno dettate dall'Ente.

### **Articolo 9 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'aggiudicatario**

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

La Ditta si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente contratto a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel CSA, nell'Offerta, nel Disciplinare di gara nonché nel presente contratto.

La Ditta si obbliga ad osservare gli altri impegni assunti nel CSA, a cui si fa espresso rinvio e nel Disciplinare di gara.

La Ditta si obbliga, altresì, a svolgere le attività di archiviazione, gestione, di materializzazione e conservazione sostitutiva a norma di documentazione sanitaria e amministrativa nell'assoluto rispetto delle norme legislative, re-

golamentari e tecniche vigenti in materia, nonché nel rispetto delle norme in tema di sicurezza dei lavoratori e tutela dell'ambiente ed in particolare a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa nazionale ed europea, di cui all'allegato X del D.Lgs. n.50/2016 e s.s. m.m. i.i.

L'Appaltatore, inoltre, dovrà, a pena di esclusione, possedere l'accreditamento all'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), al fine di certificare l'adeguatezza dei modelli operativi per la gestione dei documenti in formato digitale.

Inoltre, al fine di garantire la qualità del servizio da espletare, la Ditta dovrà, a pena di esclusione *ex art. 13 CSA*:

- possedere le Certificazioni di sistema secondo i requisiti delle norme ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001:2017, rilasciate da un ente di certificazione accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2015, tutte con specifica indicazione del campo di applicazione "erogazione servizi di archiviazione cartacea, ottica e digitale";
- avere all'interno del proprio organico almeno n. 1 figura professionale di archivistica, coordinatore di progetto I fascia e professionista di II fascia, ovvero operatore del settore qualificato (archivista) così come previsto dall'art. 9Bis del Dlgs 42/2004 del codice dei Beni Culturali, ovvero professionista il cui nominativo sia già inserito nell'elenco nazionale dei professionisti del ministero per i Beni e per le attività culturali – Direzione Generale Educazione, Ricerca e istituti culturali, visitabile al link: <https://dger.beniculturali.it/professionisti/elenchi-nazionali-dei-professionisti/> (Rif. nota dalla Sovrintendenza Archivistica prot. n. 5724-P del 23/09/2020) ;
- avere all'interno del proprio organico almeno n. 4 operatori archivisti presso lo stabilimento da cui verranno erogati i servizi richiesti, con almeno 3 anni di esperienza da certificare nella esecuzione di servizi archivistici;

La Ditta è obbligata a conformarsi alla normativa emanata nel corso dell'espletamento del servizio senza oneri aggiuntivi per l'Ente.

Il servizio non potrà, in alcun modo, essere interrotto, qualunque sia la causa vantata dalla Ditta aggiudicataria.

#### **Articolo 10 – Livelli minimi di servizio, inadempienze e penali**

La Ditta dovrà assicurare nell'esecuzione delle prestazioni livelli minimi di servizio, Service level agreement (SLA), indicati all'art. 16 del C.S.A., cui si rimanda integralmente.

In caso di inosservanza di norme contenute nel capitolato ed inadempienza di norme contrattuali, non esplicitamente indicata negli SLA, saranno applicate penalità variabili tra 0,1% ed 3% del valore annuo del contratto, secondo l'importanza dell'irregolarità commessa, del danno arrecato alla normale esecuzione del servizio e del ripetersi delle manchevolezze ad esclusiva discrezione dell'Ente.

Il valore delle penali è indicato in percentuale rispetto al valore annuo del contratto e non potrà superare il 10% del valore del contratto.

Ove si verificassero inadempienze nell'esecuzione del contratto (non si dia inizio all'erogazione dei servizi nella data stabilita; non siano forniti i servizi in conformità alle condizioni contrattuali; non sia impiegato il personale e/o le attrezzature e/o i locali d'archivio con i requisiti stabiliti in sede di gara; non sia garantita la sicurezza della documentazione), l'Ente, a titolo di risarcimento del danno arrecato o ad indennizzo del minor valore del servizio reso nonché dell'eventuale maggior spesa sopportata per l'acquisizione del servizio effettuato direttamente da altra Ditta, potrà, in relazione ad ogni singolo caso, applicare a suo insindacabile giudizio, in ragione della gravità delle inadempienze verificatesi, una penale fino ad un massimo del 10% dell'importo complessivamente fatturato in relazione all'attività svolta nel trimestre precedente a quello in cui si ravvisa l'inadempienza.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel succitato articolo l'Ente potrà rivalersi su eventuali crediti della ditta nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di sorta.

Nel caso di grave inadempienza l'Ente avrà la facoltà di risolvere "*ipso facto et iure*" il contratto mediante semplice dichiarazione inviata a mezzo lettera raccomandata o pec, trattenendo ed incamerando la cauzione definitiva a titolo di penalità ed indennizzo dovuto all'Ente salvo l'esercizio di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. In particolare, il contratto sarà risolvibile qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

- singola grave violazione degli obblighi assunti;
- violazione non grave degli obblighi assunti, ripetuta per almeno tre volte;
- in caso di fallimento;

- subappalto, anche parziale, al di fuori delle ipotesi previste dal presente capitolato.  
Ne casi indicati di risoluzione del contratto la Ditta sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti  
Si applicano, comunque, le altre disposizioni di cui all'art. 16 CSA.

#### **Articolo 11 – Locali, strumenti e attrezzature per l'esecuzione della prestazione**

I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere svolti in locali messi a disposizione dalla Ditta. e con strumenti ed attrezzature della Ditta stessa, che dovranno essere ubicati sul territorio nazionale. Al riguardo le Parti si impegnano al rispetto di quanto sancito all'art. 18 CSA.

#### **Articolo 12 - Altri oneri dell'Appaltatore**

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in tema di disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'appaltatore si obbliga inoltre al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 22 CSA in materia di osservanza dei contratti collettivi di lavoro.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare le prescrizioni di cui all'art. 20 del CSA in materia di personale

Le parti, inoltre, si impegnano al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 23 del CSA, "Scioperi e sospensioni per causa di forza maggiore".

#### **Articolo 13 – Obblighi in materia di sicurezza e di salute sul lavoro**

E' fatto obbligo alla Ditta, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori (D.Lgs n. 81/2008 ss.mm.ii.).

Con riferimento agli adempimenti di cui sopra, la Ditta dovrà fornire all'Azienda Ospedaliera copia del DVR che dovrà contenere gli elementi indicati nell'art. 24 del CSA.

Resta inteso che l'Azienda Ospedaliera rimane sollevato da qualsiasi responsabilità derivante dall'inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza.

In applicazione delle norme contenute nel D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., riguardo all'obbligo posto a carico di ciascun Ente di fornire alla Ditta dettagliate informazioni sui rischi specifici dell'ambiente in cui questa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare, l'Azienda tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione deve fornire preventivamente le informazioni sui rischi specifici dell'ambiente in cui la Ditta è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare (DUVRI).

#### **Articolo 14 - Responsabile Unico del Procedimento e Direttore Esecutivo del Contratto**

L'Azienda Ospedaliera, ha individuato quale **Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)** l'Arch. Alba Cristodaro, e quale **Direttore dell'Esecuzione del Contratto** l'Ing. Stefania Calafiore.

#### **Articolo 15 - Fatturazione e Pagamenti**

Alla fine di ogni mese la Ditta emetterà fatture alle quali dovranno essere allegati gli atti giustificativi delle prestazioni effettuate, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Azienda ai sensi dell'art. 28 del CSA.

Il pagamento sarà effettuato dall'Azienda, tramite il proprio Servizio di Cassa, previa verifica delle prestazioni eseguite da parte dei DEC e del RUP in conformità a quanto sancito dall'art. 28 del CSA.

L'ARNAS procederà al pagamento del corrispettivo previa verifica della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi (DURC), obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti con annesso elenco nominativo del personale in servizio relativamente al mese di riferimento.

Si precisa che la fatturazione elettronica dovrà, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.M.(MEF) 7/12/2018 e s.s. m.m. i.i. "Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2017, n. 205", riportare a pena di rifiuto del pagamento, la cosiddetta "tripletta" di identificazione, ovvero dei seguenti dati:

ID IDENTIFICATIVO DOCUMENTO (Numero ordine informatico trasmesso a mezzo NSO);  
DATA DEL DOCUMENTO (Data dell'ordine informatico);  
ENDOPOINT ID (#55CCB0#).

Ulteriori informazioni sulla fatturazione elettronica possono essere ricevute sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it). La fattura, per la liquidabilità, oltre a contenere i dati obbligatori per legge e i corrispettivi definiti nel presente contratto, deve essere corredata della documentazione indicata nel presente articolo.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potranno essere sospese le prestazioni oggetto del presente contratto. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente agli obblighi ad esse connessi e correlati, si applicheranno le disposizioni, relative alle penalità, al recesso ed alla risoluzione del contratto, stabilite nel CSA e nel presente contratto.

In caso di particolari esigenze, adeguatamente motivate, potranno essere autorizzate differenti modalità.

#### **Articolo 16 - Flussi Finanziari**

L'Appaltatore, in esecuzione del disposto dell'art. 3 della L. 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, rende noto che il pagamento delle fatture, da corrispondersi esclusivamente alla stessa Ditta, dovrà effettuarsi mediante bonifico bancario sul C/C dedicato di seguito indicato Banca Credite Agricole, Acireale Ag.2, Acireale (CT), codice IBAN IT4300623026201000015373096. Su tale conto è delegato ad operare il Sig. Michele Di Re, nato ad Acireale il 03/06/1956, con qualifica Amministratore Delegato Cf: DRIMHL56H03A028S.

L'Appaltatore si impegna a comunicare all'Azienda Ospedaliera, entro sette giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti e ai soggetti autorizzati ad operare su di essi; in difetto di tali comunicazioni, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di Legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni e dichiara che si avvarrà del predetto conto corrente per tutte le operazioni relative al presente appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente mediante bonifico bancario o postale o assegno circolare non trasferibile.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla "Azienda Ospedaliera" e dall'Appaltatore il **Codice Identificativo di Gara**, così come in altre parti del presente contratto viene indicato e che ad ogni buon fine viene di seguito ribadito: **CIG DERIVATO: 9210013728**.

Per tutto quanto qui non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii.

#### **Articolo 17 – Verifiche e Controlli**

In conformità a quanto sancito dall'art. 29 del CSA, l'Azienda ospedaliera si riserva di effettuare tutti i controlli che ritenga necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente contratto. Le parti si impegnano al rispetto di tutte le prescrizioni di cui all'art. 29 CSA in materia di "Verifiche e controlli".

In particolare, l'ARNAS procederà, utilizzando il proprio personale, al controllo del servizio in ogni sua fase, del corretto uso dei locali e delle attrezzature messe a disposizione, senza che a seguito di ciò la Ditta possa veder eliminata o diminuita la propria responsabilità.

L'Azienda si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli che ritenga necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni, anche presso i locali della Ditta.

In particolare l'Azienda si riserva la facoltà di procedere all'ispezione degli archivi in qualsiasi momento, anche senza preavviso.

I controlli si riferiranno agli standard qualitativi e quantitativi previsti dal presente capitolato. Di norma i controlli dovranno essere eseguiti in contraddittorio in presenza del referente della Ditta. o da persona da lui delegata.

In caso di segnalazione scritta di non conformità pervenuta dalle Strutture di ciascun ente, si avvierà la procedura di contestazione anche in assenza di contraddittorio con il referente della Ditta o suo delegato.

In particolare i controlli che verranno effettuati riguarderanno quanto previsto dall'art. 29 del CSA.

In caso di difformità del servizio rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, l'Azienda Ospedaliera invierà alla Ditta formale diffida.

I servizi contestati dovranno essere immediatamente eseguiti ed in caso di mancata esecuzione, oltre alla penale,

non verrà liquidato il relativo corrispettivo.

Le funzioni di vigilanza e tutela sulla documentazione sia in formato analogico che in formato informatico/digitale restano sempre in capo alla Soprintendenza Archivistica della Regione Sicilia.

#### **Articolo 18 - Cauzione definitiva**

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto, il Contraente ha depositato idonea garanzia, Polizza fideiussoria n.1347409664, rilasciata da HDI Assicurazioni SPA, Agenzia di Taranto (n. 134771422), il 07/02/2023 per un importo di € 61.615,00 (sessantomilaseicentoquindici/00), resa ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, in favore dell'Azienda Ospedaliera ARNAS CIVICO Palermo.

La garanzia opera per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo.

In caso di inadempimento, l'Azienda potrà, però, rivalersi sui crediti della stessa fino alla concorrenza del danno subito, rimanendo impregiudicata ogni altra eventuale azione risarcitoria.

La suddetta garanzia fideiussoria definitiva viene allegata al presente contratto in copia conforme all'originale per farne parte integrante e sostanziale.

Il deposito cauzionale definitivo garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda Ospedaliera, fatto salvo in via prioritaria quanto previsto al precedente art. 7 "*Livelli minimi di servizio, inadempienze e penali*", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

La sopracitata cauzione definitiva è vincolata per tutta la durata del contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente contratto; in ogni caso il Garante sarà liberato dalla Garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Azienda Ospedaliera.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine tassativo di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Azienda Ospedaliera; è fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Azienda Ospedaliera ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto.

#### **Articolo 19 – Assicurazioni e responsabilità dell'Appaltatore**

La Ditta è responsabile dell'opera del proprio personale e, ai sensi dell'art. 1228 del c.c., dovrà ottemperare a tutte le disposizioni previste dalla legge e dai regolamenti, a sua esclusiva cura, spese e responsabilità.

Nell'esecuzione del servizio la Ditta dovrà adottare di propria iniziativa tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danni alle persone (propri lavoratori, degenti, personale di ciascun ente, pubblico e chiunque altro terzo) e alle cose (beni mobili ed immobili di proprietà dell'Azienda).

La Ditta assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni propri, di ciascun ente o di terzi, in virtù dell'esecuzione del servizio, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al presente servizio, anche se eseguite da parte di terzi.

La Ditta si impegna ai sensi dell'art. 26 CSA, per l'intera durata del servizio, a stipulare idonee assicurazioni, con Compagnie accettate dall'Ente, con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 a copertura di tutti i danni materiali e diretti che comportino la perdita e/o la distruzione dei documenti che costituiscono gli archivi; inoltre a copertura di ogni rischio derivante dallo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto, la Ditta dovrà stipulare copertura assicurativa di Responsabilità Civile C/Terzi con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 per anno, e con un massimale per sinistro di € 200.000,00, per danni derivanti dalla perdita di documentazione, furti, incendi, eventi atmosferici, ivi compresi i danni derivanti dal trattamento dei dati personali in violazione della vigente normativa a tutela della privacy.

Le assicurazioni dovranno prevedere la rinuncia dell'assicuratore, sia di ciascun ente, a qualsiasi eccezione (con particolare riferimento alla copertura del rischio), anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi

assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 c.c., ovvero di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 c.c.

La Ditta ai fini della sottoscrizione del contratto, produce copia delle predette polizze.

### **Articolo 20 – Subappalto**

E' assolutamente vietato, ai sensi dell'art. 30 CSA, alla Ditta di cedere o di dare in subappalto l'esecuzione di tutto o di parte del servizio senza preventivo consenso di ciascun Ente.

L'inosservanza di tale divieto comporterà l'incameramento della cauzione a titolo di penale e la possibilità per l'Ente di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

In conformità allo stesso art. 30 CSA, è consentito il subappalto dell'attività oggetto del presente appalto nei modi previsti dall'art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.s.m.m.i.i.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri della Ditta che rimane unico e solo responsabile dei confronti di ciascun ente di quanto subappaltato.

L'affidamento in subappalto deve essere espressamente autorizzato dall'Ente ai sensi del citato art.105, comma 4.

Tale autorizzazione è sottoposta alle seguenti condizioni:

- il concorrente deve indicare, all'atto dell'offerta, le attività e/o i servizi che intende subappaltare;
- la Ditta deve depositare presso l'Ente copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate; si precisa che il contratto di subappalto deve contenere l'impegno espresso della ditta subappaltatrice ad eseguire il servizio oggetto di subappalto in conformità al progetto presentato in sede di gara dalla D.A. (subappaltante) e l'accettazione di tutte le prescrizioni contenute negli atti di gara;
- con il deposito del contratto di subappalto l'appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dal bando di gara e dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività a lui affidate (Iscrizione nel registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificati o dichiarazioni sostitutive di: Casellario Giudiziale, regolarità contributiva, ottemperanza ex art. 17 Legge n. 68/99 e s.m.i., inesistenza cause di esclusione);
- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge n. 575/65 e s.m.i.
- alla produzione di ogni altra documentazione che l'Ente ritenga necessario acquisire.

E' fatto obbligo alla Ditta di trasmettere all'Ente, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto il fornitore prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti nel presente capitolato.

Si precisa, in caso di subappalto, che tutti i rapporti contrattuali che scaturiranno dalla esecuzione del presente servizio (es. pagamenti, fatturazioni, contestazioni di penali ecc.) saranno intrattenuti dall'Azienda Ospedaliera con la Ditta (subappaltante).

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni nel caso di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, la Ditta risponderà verso l'Azienda Ospedaliera ed eventualmente verso i terzi di qualsiasi infrazione alle norme del Capitolato speciale, compiuta dalla ditta subappaltatrice.

### **Articolo 21 - Cessione dei crediti derivanti dal contratto**

Ai sensi dell'art.106, comma 13, del D.Lgs.50/2016 e s.s. m.m. i.i , relativo all'opponibilità della cessione dei crediti alle stazioni appaltanti, l'ARNAS, per ragioni di natura tecnico-organizzativa, esprime la volontà di non accettare qualunque forma di cessione di credito da corrispettivo dovuto all'aggiudicatario.

### **Articolo 22 - Divieto di cessione del contratto**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105 comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e smi. Si applicano le norme previste dall'art.106 del predetto decreto, dettate in tema di modifiche soggettive del contraente, a cui si fa espresso rinvio.

### **Articolo 23 – Rapporti con l'Ente**

La Ditta, ai sensi dell'art. 21 CSA indica quale proprio referente il Sig. Francesco Del Zoppo, nato a Catania residente a Viagrande in via Rapisardi, n.14, Tel 0959895155, responsabile dei rapporti con l'ARNAS, incaricato anche di proporre e definire, in accordo con l'Azienda le necessarie di procedure operative.

La Ditta indica quale proprio referente incaricato per gli adempimenti previsti dal presente Capitolato la Sig.ra Roberta Melluso, nata a Palermo, residente a Palermo, via Belmonte Chiavelli, recapito telefonico 0959895155, email [roberta.melluso@sikeliaarchivi.it](mailto:roberta.melluso@sikeliaarchivi.it).

### **Articolo 24 – Risoluzione del Contratto**

Fermo restando le cause di risoluzione e recesso del contratto previste dalle norme di Legge e dal Bando di Gara, Disciplinare di Gara e dall'art. 108 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, da intendersi qui integralmente recepiti e trascritti, l'Azienda avrà la facoltà, previa comunicazione scritta alla Ditta, di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, compresi l'incameramento del deposito cauzionale e la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno alla Ditta, salvo l'applicazione di penali nelle seguenti ipotesi:

- qualora la Ditta addivenga alla cessione del contratto od al subappalto, anche parziale;
- in caso di fallimento della Ditta;
- in caso di recidiva nelle inadempienze per le quali siano state applicate almeno tre penalità di cui al presente articolo;
- in caso di mancata comunicazione di cessione della Ditta;
- in caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente.

Il contratto verrà automaticamente risolto anche a seguito di assunzione di eventuali provvedimenti con i quali venga pronunciata la revoca, il ritiro, la decadenza, la sospensione e l'annullamento delle autorizzazioni di legge rilasciate alla Ditta per l'espletamento della propria attività. Tali provvedimenti e quelli comportanti la modifica delle autorizzazioni necessarie alla Ditta per l'espletamento delle proprie attività dovranno essere immediatamente portati a conoscenza di ciascun Azienda a cura e responsabilità della Ditta stessa. La Ditta riconosce fin d'ora il diritto dell'Azienda, ove si verifichi uno solo dei casi previsti nel presente articolo, di interrompere "*ipso iure*" il corso dell'intero contratto mediante comunicazione da notificarsi a mezzo di lettera A.R. al domicilio eletto dalla Ditta. Medesima o a mezzo PEC. In caso di fallimento della Ditta, tale comunicazione interrompe senz'altro il contratto dal giorno della notifica e la liquidazione dei crediti della Ditta avverrà per parti proporzionali fino a tutta la mezzanotte del giorno antecedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, la Ditta, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese alle quali Ente dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale. Alla Ditta sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato al giorno della disposta risoluzione.

### **Articolo 25 - Osservanza misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e norme del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici**

L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza adottato dall'Azienda Ospedaliera con deliberazione della Direzione Generale del 29 Aprile 2022, n. 598, nonché dovrà garantire l'osservanza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di Comportamento dell'Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico – Di Cristina – Benfratelli di Palermo".

L'Appaltatore dichiara di conoscerne i contenuti e di accettare in toto, consapevole che un'eventuale violazione

comporta la risoluzione del presente contratto o decadenza del rapporto, previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddizione con l'Azienda Ospedaliera.

#### **Articolo 26 - Trattamento dei dati sensibili**

Sarà responsabilità della Ditta assicurare i livelli di controllo e protezione degli accessi e l'integrità dei dati in qualità di incaricata del trattamento dati ai sensi della legge sulla *privacy*.

La Ditta, in quanto consegnataria, è comunque l'unico responsabile della buona tenuta della documentazione in archivio.

La Ditta deve assicurare la massima segretezza, avuto riguardo alle vigenti norme in materia di segreto professionale ed esercizio di pubbliche funzioni nonché a quanto previsto dal Regolamento Ue 2016/679.

Con l'affidamento del presente appalto, l'Ente, in qualità di titolare del trattamento dei dati contenuti nei documenti afferenti all'archivio, designa formalmente la Ditta, ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 ss.mm.ii., quale "Responsabile esterno del trattamento". Conseguentemente la Ditta deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Alla Ditta quale responsabile esterno del trattamento, pertanto, vengono affidati i sotto elencati compiti, ai quali deve scrupolosamente attenersi:

- designare per iscritto, ai sensi del Regolamento Ue "2016/679 e s.s.m.m.i.i., quali incaricati del proprio trattamento tutti i propri dipendenti e collaboratori che effettuano le operazioni di trattamento nell'ambito del servizio oggetto del presente appalto. Per ognuno degli incaricati la Ditta deve individuare puntualmente l'ambito del trattamento consentito e impartire tutte le necessarie ed opportune istruzioni finalizzate a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengono a conoscenza, a non divulgarle in alcun modo e a non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente appalto;
- verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti, ai sensi dell'art. 9 lettera a) del Codice Privacy s.s. m.m.i.i., effettuati dai propri incaricati, anche attraverso controlli periodici;
- adottare tutte le misure minime di sicurezza previste nell'allegato B del Codice Privacy, nonché quelle che verranno di volta in volta stabilite dal legislatore ai sensi dell'art. 36 dello stesso senza alcun onere a carico di ciascun Ente;
- adottare, altresì, tutte le ulteriori idonee e preventive misure di sicurezza finalizzate a ridurre al minimo dei rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito;
- provvedere ai necessari interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle rispettive attività e delle responsabilità che ne derivano.

In caso di inosservanza dei sopraelencati compiti impartiti, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto in tutto o in parte il presente servizio, fermo restando che la Ditta è tenuta a risarcire tutti i danni che da ciò dovessero derivare.

#### **Articolo 27 - Domicilio dell'Appaltatore e Comunicazioni**

L'Appaltatore, ai fini di tutte le notificazioni inerenti il presente contratto dichiara di eleggere il proprio domicilio legale in Catania, XVI Strada G. Virlinzi, 70-74- 95100.

Le comunicazioni prima dette sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

- lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
- posta elettronica certificata (PEC): sikeliarchivi@pec.it
- altra posta elettronica: amministrazione@sikeliarchivi.it
- lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo: Strada 8, n. 7D – Riposto (CT)- 95018

### **Articolo 28 – Controversie e Foro competente**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto le parti, prima di adire le competenti autorità giudiziarie, si impegnano ad esperire un tentativo di composizione.

Nel caso in cui sia risultasse vano il tentativo di composizione della controversia e per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti contraenti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, è competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo.

Rimane ferma, pertanto, la competenza del Foro di Palermo nelle ipotesi in cui il credito derivante dal presente rapporto obbligatorio venisse ceduto a terzi nelle forme di Legge.

### **Articolo 29 - Rinvio al Bando di Gara, Capitolato Speciale di Gara, Disciplinare di Gara**

Per quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alla documentazione di gara, trovando applicazione le disposizioni degli atti di gara (Bando di Gara, CSA, Disciplinare di Gara e tutti i relativi allegati che ne fanno parte integrante) e tutti gli atti connessi, espressamente accettati dal soggetto aggiudicatario senza condizione o riserva alcuna, i quali, sebbene non materialmente allegati, costituiscono parte integrante del presente contratto, oltre all'obbligo da parte dell'Appaltatore di adempiere a quanto dichiarato nella documentazione tecnica prodotta e valutata in sede di Gara. Inoltre, si farà riferimento, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

L'esecuzione del contratto sarà altresì regolata dalle Linee Guida dell'ANAC concernenti l'esecuzione degli appalti pubblici.

Infine, l'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere prescrizioni normative che siano o saranno emanati con particolare riferimento al settore oggetto del presente contratto anche se in contrasto con le disposizioni del Bando di Gara, dal CSA, del Disciplinare di Gara.

### **Articolo 30- Revisione dei prezzi e Condizioni di fine servizio**

Con riferimento alla revisione dei prezzi, si applicano le previsioni di cui all'art. 29 del D.L. n.4 del 27/10/2022.

Alla scadenza del contratto o in caso di risoluzione anticipata dello stesso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 36 CSA, "*Condizioni di fine servizio*".

### **Articolo 31 - Spese di Contratto, Registrazione e Varie**

Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.s. m.m. i.i. sarà registrato ai sensi dell'art. 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131, del 26 aprile 1986.

Le eventuali spese inerenti la stipula del contratto (copia, bollo e registrazione, compresi gli oneri tributari) sono a completo carico della Ditta.

Le parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; tali dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Il presente contratto informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 Marzo 2005, n. 82 e norme collegate; pertanto, la data del presente atto sarà quella riportata dalla firma digitale dell'ultimo firmatario.

Il presente atto sarà inviato all'appaltatore tramite posta elettronica certificata.

Le Parti dichiarano di avere esatta conoscenza del contenuto degli atti qui richiamati e dichiarano, concordemente, che quanto contenuto nel presente contratto è conforme alla loro volontà e dopo attenta lettura lo approvano, la confermano e lo sottoscrivono.

Il presente contratto è formato da n. 31 (trentuno) articoli e occupa 12 (dodici) pagine intere fino alla sottoscrizione dei contraenti, oltre agli allegati, come sopra richiamati.

L'originale cartaceo del presente documento è archiviato presso l'Ufficio del Responsabile della U.O.C. Affari Generali.

Palermo, li .....2023

Per L'Arnas Civico Di Cristina Benfratelli  
Dott.ssa Alfonsa Di Benedetto- Firmato digitalmente

PER LA DITTA .....  
Dott. \_\_\_\_\_ - Firmato digitalmente

Agli sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod.civ., il sottoscritto procuratore dichiara di accettare tutte le condizioni contenute nel presente contratto e di approvare specificamente i seguenti articoli del Contratto.

Articolo 4 (oggetto ed articolazione del servizio)  
Articolo 10 (livelli minimi di servizio, inadempienze e penali);  
Articolo 17 (verifiche e controlli);  
Articolo 24 (risoluzione del contratto);  
Articolo 28 (controversie e Foro competente)  
Palermo, li \_\_\_\_\_

PER LA DITTA .....  
Dott. \_\_\_\_\_ - Firmato digitalmente

(\*) L'originale cartaceo del presente documento è archiviato presso l'Ufficio del Responsabile della U.O.C. Affari Generali.